



COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Medaglia d'Argento al Valor Militare - Medaglia D'Oro al Merito Civile



AREA 3

Fivizzano, li 04-05-2015

ORDINANZA N. 79

Oggetto: Disposizioni sull'uso e sulla detenzione dei prodotti fitosanitari nell'ambito del territorio comunale per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

CONSIDERATO che la legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che:

«proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da organismi nocivi, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati) »;

TENUTO CONTO del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2014: “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VIETA

- Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica [ex art. 94, c.4, lett C) e c.5, lett. D) del Decreto legislativo 152/2006], l'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Devono essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite a uso potabile;

- L'utilizzo di prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione;

ORDINA

- Che i trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale. Non sono consentiti in aree con falda idrica affiorante. Inoltre, non sono permessi a una distanza inferiore di 150 metri da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. La distanza deve essere presa dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si deve comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva di fitosanitari;
- Che le aree soggette a trattamento devono distare almeno 100 metri dai nuclei abitati, 50 metri da gruppi di case sparse, 10 metri dalle strade di pubblico transito (statali, provinciali, comunali);
- Di apporre in modo visibile, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento. Il cartello deve contenere l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno ;
- Di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori;
- Di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;
- Di effettuare, nell'ambito dei fondi rientranti all'interno del perimetro urbano, i trattamenti fitosanitari esclusivamente dall'alba alle ore 10.00 e in assenza di vento e/o di pioggia;
- Di rispettare il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'appezzamento trattato, indipendentemente dalla destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orti e parcheggi, per le strade, per gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici;
- Di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle Leggi speciali, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a un max di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento (Legge 689/1981).

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- la pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune di Fivizzano;
- la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - ASL-1 di Massa Carrara;
 - A.N.A.S.;
 - Ferrovie dello Stato;
 - Provincia di Massa Carrara;
 - ARPAT Toscana;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Fivizzano - Monzone;
 - Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Fivizzano;
 - Comando Polizia Municipale Unione Comuni Lunigiana;

AVVISA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della Legge 1034/1971 oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

IL SINDACO
(Cav. Paolo Grassi)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. Grassi'. To the right of the signature is a purple circular official stamp. The stamp contains text, including 'COMUNE DI...' at the top and 'SINDACO' at the bottom, with a central emblem. The stamp is partially obscured by the signature.